



COMUNE DI ROGNANO
PROVINCIA DI PAVIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE)**

Approvato con delibera consiliare n. 29 del 27.09.2012

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso agevolato alle prestazioni ed ai servizi comunali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 3 maggio 2000.

ART. 2 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente è un indice risultante dalla comparazione degli elementi così come definiti dalla Legge e di seguito riportati:

- Composizione nucleo familiare
- Entità del patrimonio familiare
- Ammontare dei redditi familiari.

In particolare tale indicatore si otterrà combinando l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale calcolati secondo le modalità riportate negli articoli seguenti e rapportati al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare richiedente, desunto dalla scala di equivalenza riportata nell'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per nucleo familiare si intenderà quello composto, alla data della presentazione della dichiarazione unica, dalla famiglia anagrafica del richiedente. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono a carico. Ciascun soggetto può appartenere solo ad un nucleo familiare. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Il coefficiente relativo, come per legge, sarà determinato secondo i seguenti parametri:

Numero componenti nucleo familiare	Parametri
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20
7	3,55

I parametri sopra indicati devono essere maggiorati nel seguente modo:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente;
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 o di invalidità superiore al 66%, mutilati od invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a;
- + 0,20 per i nuclei familiari, con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività che danno luogo a redditi da lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa.

Per i servizi richiesti per i minori, sarà considerato nel nucleo familiare anche il genitore, qualora non separato legalmente, materialmente non convivente con il minore stesso. Qualora un anziano richiedente una prestazione sociale si trovi ospitato momentaneamente in casa di congiunti, per la valutazione della situazione economica sarà considerata la famiglia anagrafica del richiedente prima del trasferimento, a meno che la convivenza con la famiglia ospite perduri da più di un anno e possa considerarsi trasferimento stabile. Parametri, qualora richieda una prestazione agevolata un congiunto dell'anziano ospitato, il reddito dell'anziano non concorrerà alla determinazione dell'ISE del congiunto.

Altri casi particolari di formazione del nucleo familiare saranno previsti dal DPCM di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 130/2000.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare familiare sarà costituito da tutti gli immobili posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta da ciascuno dei componenti del nucleo familiare: il valore del patrimonio sarà dato dal valore degli imponibili definiti ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

A tale valore sarà detratto, fino a concorrenza, l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente, per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati.

In alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sotto definito, nel limite di € 51.000,00.

Per le case di categoria da A1 ad A9, A11, B e C, ad esclusione di C1, si considera la rendita catastale ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente, rivalutata del 5% x 100 (rivalutazione rendita catastale).

Per i fabbricati di categoria C1, negozi e botteghe, si considera la rendita catastale ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente, rivaluta al 5% x 34.

Per i fabbricati di categoria A10 e D, equivalenti rispettivamente a uffici e studi privati e ad alberghi, opifici e teatri, si considera la rendita catastale ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente, rivalutata del 5% x 50. Le rendite catastali di cui sopra dovranno essere moltiplicate per la frazione corrispondente alla sommatoria delle quote percentuali di proprietà dei componenti il nucleo familiare in questione.

Si precisa che la rivalutazione catastale del 5% in alcuni modelli è già considerata (es. Modello Unico) e pertanto, in questi casi, non deve essere conteggiata.

b) Patrimonio mobiliare

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6:

1. Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre

dell'anno precedente alla presentazione della domanda sostitutiva di cui all'art. 6;

2. Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1;

3. Azioni o quote di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione di cui al punto 1;

4. Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui al punto 1, ovvero in mancanza nel giorno più prossimo;

5. Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6), ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

6. Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.L. n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1;

7. Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto, il valore corrente alla data di cui al punto 1, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

8. Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità di cui al punto 5.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per le quote di spettanza.

Il valore del patrimonio mobiliare si considera in un unico ammontare approssimato per difetto ai cinquemila euro.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a Euro 15.493,70 (Lire 30.000.000).

Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura del 20%.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE

Il reddito familiare è determinato dai seguenti fattori:

1. Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
2. I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
3. I redditi da lavoro prestati nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
4. Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo medio dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze;
5. Non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.

Dal reddito determinato ai sensi dei commi precedenti, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, verrà detratto il valore del canone annuo (al netto dei contributi ricevuti da qualsiasi ente per il pagamento del canone stesso), fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.000,00. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Dal reddito complessivo così determinato verrà detratto

- L'intero importo relativo al pagamento della retta di ricovero per anziani, unicamente nel caso in cui le persone ricoverate siano parzialmente o completamente non autosufficienti per cause di natura fisica e/o psichica;

- L'intero importo relativo al pagamento delle quote a carico per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare.

Il reddito da considerarsi quale indicatore per la determinazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sarà quindi determinato dalla somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, detratti gli importi di diritto di cui ai commi precedenti.

ART. 6 – DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E LORO VALIDITA'

I richiedenti l'accesso alle prestazioni agevolate devono presentare all'ufficio competente, unitamente alla richiesta di accesso al servizio, una dichiarazione sostitutiva unica in carta semplice attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica, come definito negli articoli precedenti. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa secondo il modello-tipo approvato con decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 29 luglio 1999 "Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109".

A seguito della presentazione della suddetta dichiarazione, il Comune rilascia la certificazione dell'indicatore della Situazione Economica, certificazione che avrà validità annuale.

In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare, anche in corso d'anno, eventuali modifiche significative intervenute nella situazione economica inizialmente dichiarata. Per modificazioni significative si intendono:

- Variazione quantitativa (numero dei componenti) e qualitativa (es. invalidità sopravvenuta) nel nucleo familiare;
- Variazione del patrimonio mobiliare in misura maggiore o minore di € 15.000,00, sul totale dichiarato;
- Acquisizione di nuovo patrimonio immobiliare o perdita di quello posseduto.

Nel caso in cui la variazioni subentrate comportassero una riquantificazione della retta da versare per usufruire dei servizi richiesti, l'applicazione della nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa. In ogni caso la variazione decorrerà come sopra determinato, senza alcun valore retroattivo, né per l'utente, né per il Comune, sia essa in diminuzione od aumento della quota a carico per l'accesso al servizio.

I richiedenti di un servizio verranno automaticamente inseriti nella fascia massima di contribuzione nei seguenti casi:

- Mancata presentazione dell'autocertificazione di cui sopra;
- Presentazione di autocertificazione incompleta a non corretta, con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio e inviata all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 15 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie.

ART. 7– CONTROLLI

La Giunta Comunale con proprio atto e previa stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Finanziaria, stabilirà tutte le modalità di effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Qualora, a seguito di controlli, venissero accertate discordanze tra quanto autodichiarato e la situazione accertata, nei casi dovuti ad un cambiamento nello stato dei fatti, avvenuto in corso d'anno e non comunicato al competente ufficio, l'utente verrà collocato nella fascia corretta, con l'obbligo di versare la somma maggiore dovuta, anche per il periodo pregresso. In particolare la nuova quota verrà applicata dal primo mese del giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione.

In caso di non veridicità dell'autocertificazione presentata, riscontrata tramite l'effettuazione dei previsti controlli, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art. 26 Legge 15/68), l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 403/98.

Nel caso in cui trattasi di dichiarazione non veritiera ed a vantaggio dell'Ente, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio, pagando la tariffa ricalcolata sulla base dei dati correnti. Tale correzione verrà applicata dalla data di concessione del servizio.

ART. 8– ACCESSO ALLA PRESTAZIONE AGEVOLATA

La determinazione delle soglie di accesso alle prestazioni agevolate si ispira ai seguenti criteri:

- E' basata sul principio generale che gli utenti concorrano al costo del servizio in rapporto alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare;
- E' stabilita tenendo conto della diversa intensità dei bisogni cui i servizi rispondono. In ogni caso la prestazione agevolata è strettamente correlata alla tariffa fissata.

ART. 9– ESENZIONI PARZIALI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Potrà essere richiesta la certificazione ISEE volta ad ottenere l'esonero parziale del pagamento dei seguenti servizi:

- Servizio Assistenza Domiciliare Anziani;
- Inserimento di anziani o inabili in RSA o in Istituto;

- Servizi scolastici (mensa, pre-post scuola).

Il richiedente l'esonero parziale del pagamento dei servizi in oggetto dovrà autocertificare la propria situazione economica secondo quanto disposto dal presente regolamento.

I parametri per il calcolo della situazione economica sono da intendersi quelli stabiliti dagli artt. 3, 4, 5 del presente regolamento.

ART. 10 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona e l'igiene della casa in cui vive.

Beneficiano dell'intervento di SAD individui e nuclei familiari anziani, a partire dai 65 anni, che si trovano in situazioni di disagio per le seguenti ragioni:

- Stato di salute;
- Minorazioni psico-fisiche;
- Marginalità sociale;
- Reddito.

Particolare attenzione sarà rivolta ad anziani con limitata autonomia, soprattutto se appartenenti alle fasce di popolazione più deboli. Si intende, in tal caso, far riferimento a persone anziane non autosufficienti o parzialmente autosufficienti prive di adeguata assistenza da parte di familiari o, comunque, con una situazione economica precaria.

In seconda istanza il SAD può anche essere rivolto a particolari casi di persone che, pur non rientrando tra i limiti di età sopra previsti, rientrino nelle caratteristiche suddette e, comunque, di età non inferiore ai 40 anni.

ART. 11 – FINALITA' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

ART. 12 – PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

Le prestazioni del SAD consistono in attività di sostegno della vita quotidiana del soggetto beneficiario, di tutela e valorizzazione delle capacità di autonomia e di relazione della persona.

In particolare tali prestazioni comprendono:

- Aiuti domestici;
- Cura della persona;
- Piccole commissioni quotidiane;
- Sostegno psicologico.

ART. 13 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

L'ammissione degli utenti sarà disposta con atto formale dall'Ufficio Servizi Sociali. Per accedere al servizio di deve presentare istanza formale corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni;
- Certificato medico attestante eventuali condizioni di infermità psico-fisica.

L'Ufficio Servizi Sociali può riservarsi la richiesta di altra documentazione utile all'analisi del caso. La richiesta di presa in carico può pervenire, oltre che dal diretto interessato, dalla famiglia dello stesso, da un vicino, dal medico di base, dagli Operatori dell'ASL, da altri Enti Pubblici, quali la Parrocchia e ogni altra associazione o ente operante nel sociale.

Le domande saranno esaminate secondo l'ordine di prestazione dall'Ufficio Servizi Sociali, per l'istruttoria e dalla Commissione Socio-Sanitaria.

All'utente dovrà essere data comunicazione scritta dell'ammissione al servizio e delle condizioni di utilizzo.

Nel caso le richieste esaminate positivamente eccedessero la disponibilità di posti, verrà stilata una graduatoria a scorrimento che sarà acquisita agli atti del Comune.

Casi di particolare gravità socio-familiare o di disagio economico potranno avere la precedenza sia sull'ammissione che nella compilazione della graduatoria. Le dimissioni dal servizio dovranno essere preventivamente concordate per consentire l'integrazione del numero degli ammessi con altri eventualmente in graduatoria utile.

ART. 14 – PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

I soggetti che beneficiano del servizio di assistenza domiciliare anziani partecipano, come segue, al costo del servizio:

Indicatore della situazione economica equivalente	Costo orario a carico dell'utente
Fino a € 6.700,00	Gratuita
Da € 6.700,00 a € 9.300,00	€ 1,55
Da € 9.300,00 a € 11.300,00	€ 2,58
Da € 11.300,00 a € 13.400,00	€ 5,16
Da € 13.400,00 a € 18.000,00	€ 7,75
Oltre € 18.000,00	€ 13,82

ART. 15 – INSERIMENTO IN RSA O IN ISTITUTO

Qualora un anziano parzialmente o completamente non autosufficiente ricoverato in RSA o la famiglia portatore di handicap ricoverato in Istituto richiedano la corresponsione di un contributo mensile per il pagamento della retta dovuta a seguito del ricovero, si procederà alla verifica della situazione reddituale e patrimoniale del richiedente e dei soggetti obbligati agli alimenti ai sensi del codice civile.

Si procederà all'erogazione del contributo unicamente qualora il calcolo evidenzi che le spese da sostenersi per la retta RSA facciano scendere la situazione economica degli obbligati al di sotto del minimo vitale aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione annuo programmato e corrispondente alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale, aumentata del tasso di inflazione annuo programmato previsto per l'anno precedente a quello di definizione del minimo vitale.

La quantificazione del contributo da erogare sarà così determinata:

Retta mensile di ricovero RSA e, qualora non compresi, costi per parrucchiere/barbiere e per lavanderia, maggiorata di € 155,00, detratta dal reddito mensile del richiedente stesso e considerata unicamente nella parte necessario a che il nucleo degli obbligati ai sensi del Codice Civile non scenda al di sotto del minimo vitale.

Ad ulteriore precisazione, qualora anche uno solo dei nuclei familiari considerati possa sostenere l'intero importo senza che il suo ISEE scenda al di sotto del minimo vitale non si procederà all'erogazione di nessun contributo.

ART. 16 – RICHIESTA RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI STATALI

I servizi scolastici statali della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo di cui al presente articolo sono:

- Mensa scolastica;
- Servizio di pre-post scuola.

L'istanza di riduzione dal pagamento delle rette deve essere formalmente presentata al protocollo del Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica in carta semplice attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica, come specificato nell'art. 6 del presente regolamento. **“Le domande vengono istruite dal responsabile di procedimento, che procederà d'ufficio alla concessione dei benefici agli aventi diritto, dandone contestualmente comunicazione alla Giunta Comunale.**

Eventuali casi particolari non rientranti nelle fasce deliberate saranno esaminati dalla Giunta Comunale.

Per l'accesso alle prestazioni agevolate si assume il valore dell'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) secondo i parametri riportati nella tabella seguente”.

1 ^a fascia compartecipazione al 25%	2 ^a fascia compartecipazione al 50%
I.S.E.E. fino a € 7.500,00	I.S.E.E. fino a € 12.000,00

All'utente verrà data conferma scritta sull'esito dell'istanza.

ART. 17 – NORME INTEGRATIVE

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 18 – PRESTAZIONI ESCLUSE

Il presente regolamento non disciplina la concessione di prestazioni agevolate e/o di contributi motivati da ragioni nelle quali non entra, in nessun modo, la valutazione della situazione economico/finanziaria del richiedente.

ART. 19 – ABROGAZIONE DI NORME

L'entrata in vigore del presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari in contrasto allo stesso.

ART. 20 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prendere visione in qualsiasi momento.